



Tribunale Ordinario di Foggia - Sez. LAVORO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

SI COMUNICA A:

Avv. DONATACCI ALFREDO
Via Marco Centola 16
71014 San Marco in Lamis FG
Fax:

Sez/Coll LA - VIALE OFANTO - FOGGIA

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Lavoro

Numero di ruolo generale: 4113/2012

Giudice: AGOSTINACCHIO MARISTELLA

Data prossima udienza: . . . Ore:

Parti nel procedimento

Attore principale

Avv. MICELI WALTER
Avv. DONATACCI ALFREDO

Convenuto principale

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, IN PERSONA DEL
Avv.

Convenuto (altro)

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, IN PERSONA
Avv.

Convenuto (altro)

AMBITO TERRITORIALE DI LECCO, IN PERSONA DEL DIRIGENTE P.T.
Avv.

Oggetto: Scioglimento di riserva

Testo comunicazione

Vedi allegato

Foggia 21/08/2012

IL CANCELLIERE

443/12

IL GL

Letti gli atti, a scioglimento della riserva che precede, osserva:

la ricorrente – docente precaria, attualmente in servizio presso l'I.I.S.S. "] " di
 , inserita in coda agli aspiranti di terza fascia nella graduatoria ad esaurimento per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali della provincia di Lecco valida per il biennio 2009/2011 - chiede ordinarsi in via d'urgenza all'Amministrazione resistente di mantenere l'inserimento di essa aspirante secondo il sistema "a pettine", ossia in aderenza al punteggio posseduto e nella corrispondente fascia di appartenenza, e non in coda; il tutto in forza dei contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n.41/2011, ed in relazione al proprio interesse all'assunzione a tempo determinato o indeterminato con precedenza rispetto ad altri docenti in possesso di un punteggio inferiore.

In via preliminare, sussiste la giurisdizione di questo Giudice, atteso il tenore delle doglianze di parte ricorrente, che si appuntano sull'asserita lesione del diritto soggettivo all'assunzione a tempo determinato o indeterminato, il quale sarebbe pregiudicato dalla deteriore posizione occupata nella graduatoria ad esaurimento impugnata, proprio in virtù del criterio di inserimento degli aspiranti adottato dall'amministrazione resistente.

Sussiste, inoltre, la competenza *ratione loci*, a mente del chiaro disposto di cui all'art.413, quinto comma cpc, posto che è incontestata la circostanza dell'essere la ricorrente attualmente in servizio presso un Istituto Scolastico sito nel Comune di San Giovanni Rotondo, dunque rientrante nella Circostrizione di questo Tribunale.

Il *fumus boni iuris* della pretesa azionata risiede nei chiari contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n.41/2011, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167, nella parte in cui prevede che, in sede di aggiornamento per il biennio 2009-2011 delle graduatorie ad esaurimento, i docenti che chiedono il trasferimento in una diversa provincia rispetto a quella in cui risultano iscritti, sono collocati in coda alla relativa graduatoria senza, dunque, il riconoscimento del punteggio e della posizione occupata in quella della provincia di originaria iscrizione.

Sul punto, il giudice delle Leggi ha così argomentato in ordine ai rilievi di dubbia costituzionalità cui si espone la norma in esame: "...Essa introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto ad un biennio, una disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell'inserimento "a pettine" dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma persino in quello posteriore all'esaurimento del biennio in questione. Tale ultimo assetto

normativo costituisce, dunque, la regola ordinamentale prescelta dal legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.), rispetto alla quale la norma impugnata ha veste derogatoria.

In tale prospettiva, una siffatta deroga, per la quale non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice valevole per il solo biennio in questione, e per di più imposta con efficacia retroattiva, non può superare il vaglio di costituzionalità che spetta a questa Corte, con riguardo al carattere non irragionevole che le disposizioni primarie debbono rivestire. L'art. 1, comma 4-ter, infatti, prevede che, se il docente chiede, in occasione dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2011-2013 l'iscrizione in una graduatoria provinciale diversa rispetto a quella in cui era inserito nel biennio 2007-2009, vedrà riconosciuto il punteggio e la conseguente posizione occupata nella graduatoria di provenienza. Diversamente, se il docente chiede il suddetto trasferimento in occasione delle operazioni di integrazione e di aggiornamento per il biennio 2009-2011 viene inserito nelle graduatorie delle provincie scelte dopo l'ultima posizione di III fascia. L'effetto di tale previsione è, quindi, quello della sospensione per il biennio 2009-2011 della regola secondo la quale i suddetti mutamenti di graduatoria devono avvenire nel rispetto del principio del merito e, quindi, con il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti al singolo docente della graduatoria di provenienza. In proposito, per quanto attiene alla disciplina relativa al reclutamento del personale docente, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), agli artt. 399, 400 e 401 stabiliva che l'accesso ai ruoli del personale docente dovesse avvenire mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli, riservando ad ognuno di essi annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

Successivamente, con l'art. 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), il legislatore ha modificato il suddetto reclutamento mediante la soppressione del concorso per soli titoli (art. 399) e la trasformazione delle relative graduatorie in permanenti, periodicamente integrabili (art. 401). Per effetto della intervenuta modifica l'accesso ai ruoli oggi avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami (ex art. 399) e, per il restante 50 per cento, attingendo dalle graduatorie permanenti (ex art. 401). A tali fini l'amministrazione, dopo aver determinato per ogni triennio la effettiva disponibilità di cattedre, indice i relativi concorsi su base regionale per un numero pari alla metà di esse (art. 400). Gli idonei non vincitori di tali concorsi vengono fatti confluire nelle graduatorie provinciali permanenti che vengono utilizzate dall'amministrazione scolastica per l'attribuzione, da un lato,

dell'ulteriore metà delle cattedre individuate nel senso sopra indicato e, dall'altro, per conferire supplenze annuali e temporanee per mezzo delle quali i docenti acquisiscono ulteriore professionalità. Le graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, sono, poi, periodicamente integrate mediante l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami e di quelli che hanno chiesto il trasferimento da una provincia ad un'altra. Contemporaneamente all'integrazione, ossia all'introduzione di nuovi candidati, viene naturalmente aggiornata la posizione di coloro i quali sono già presenti in graduatoria e che, nelle more, hanno maturato ulteriori titoli (art. 401). Dal quadro normativo sopra riportato si evince che la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito. Ed invero, l'aggiornamento, per mezzo dell'integrazione, delle suddette graduatorie con cadenza biennale, ex art. 1, comma 4, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è finalizzato a consentire ai docenti in esse iscritti di far valere gli eventuali titoli precedentemente non valutati, ovvero quelli conseguiti successivamente all'ultimo aggiornamento, così da migliorare la loro posizione ai fini di un possibile futuro conferimento di un incarico. La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 - comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica. 4. - L'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 si pone, quindi, in contrasto con l'art. 3 della Cost....."

Ciò chiarito, dalla documentazione acquisita agli atti si evince che il punteggio di cui è titolare la ricorrente supera quello dell'altra docente, odierna controinteressata, la quale, nondimeno, attualmente occupa, in seno alla medesima graduatoria, una posizione peggiore in virtù del criterio di inserimento adottato dall'amministrazione resistente, in ossequio alle disposizioni del Decreto Ministeriale attinto dalla pronuncia di incostituzionalità.

Siffatta circostanza determina l'attualità dell'interesse ad agire in capo alla ricorrente, posto che l'adozione di un diverso criterio di inserimento nella graduatoria in oggetto le consentirebbe - nell'ambito di una regolare procedura di immissione in ruolo - di concorrere alla copertura di un posto di lavoro a tempo indeterminato, con precedenza rispetto all'odierna controinteressata. In ciò, peraltro, risiede anche il *periculum in mora* della pretesa azionata, nel senso che l'attesa dei tempi




di un ordinario giudizio volto al riconoscimento in questione rischia di comportare la definitiva perdita per la ricorrente della possibilità di ambire alla suddetta copertura.

Al riguardo non è superfluo precisare che la perdita della concreta prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con le prerogative di stabilità e di tutela ad esso inerenti, incide negativamente su tutta una serie di scelte dell'individuo (si pensi alla inibita scelta di contrarre matrimonio, di avere figli, di affrontare viaggi, interventi chirurgici, ecc.) che non rilevano esclusivamente sul piano economico, ma riverberano i propri effetti nella sfera psichica ed affettiva e incidono sulla qualità della vita di relazione, quando non anche sullo stato di salute.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 bis e ss. e 700 cpc, ordina all'Amministrazione resistente di inserire immediatamente la ricorrente nella graduatoria provinciale dell'AT di Lecco valida per il biennio 2009/2011 in base al criterio del punteggio posseduto e non in coda; condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente procedimento in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 800,00; compensa le spese per

Foggia, 20.8.2012



IL GL
[Handwritten signature]

IL
(i